



**ITAS MUTUA**  
 Società capogruppo  
 Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297  
 gruppoitas.it - segreteria.dirigen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it  
 P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

CODOGNO  
 Viale IV Novembre 2, 26845 Codogno LO  
 Tel. 0377.436411 Fax 0377.436441

Gestore 003

AGENZIA A204 / CODOGNO

**ATTO DI VARIAZIONE N° 003 alla polizza n° 64/M14808234  
 per VARIAZIONE DI SCADENZA**

**CONTRAENTE**

**AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI  
 CASALPUSTERLENGO**  
 Sede: **VIA FLEMING, 2**

**26841 CASALPUSTERLENGO (LO)**  
**P.IVA: 11824270158**

**CONTRIBUTO**

**Rata alla firma**

Contributo Netto	Diritti	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>17.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,46</b>	<b>36,31</b>	<b>21.000,00</b>

**Rate successive**

**a frazionamento SEMESTRALE dal 30/06/2024**

Contributo Netto	Diritti	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>17.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,46</b>	<b>36,31</b>	<b>21.000,00</b>

(\* ) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.

Si prende atto tra le parti che la scadenza del contratto viene prorogata al **31/12/2024**, senza applicazione del tacito rinnovo.

Si procede all'incasso della rata di contributo per il periodo dal **31/12/2023** al **30/06/2024**.

*Decorrenza della variazione: ore 24 del 31/12/2023.*

**Fermo il resto.**

Letto, accettato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il Contraente

**ITAS MUTUA**  
 Amministratore delegato e Direttore generale  
 Alessandro Molinari

Atto stampato a CODOGNO il 20/12/2023 12.24.59

Rata incassata il 21/12/23 L'Agente





**ITAS MUTUA**  
 Società capogruppo  
 Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297  
 gruppoitas.it - segreteria.dirigen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it  
 P. Iva Gruppo 02525520223 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

CODOGNO  
 Viale IV Novembre 2, 26845 Codogno LO  
 Tel. 0377.436411 Fax 0377.436441

Gestore 003

AGENZIA A204 / CODOGNO

**APPENDICE n. 002 VARIAZIONE GENERICA  
 alla polizza n. 64/M14808234**

**CONTRAENTE** **AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO**  
 Sede: **VIA FLEMING, 2** **26841 CASALPUSTERLENGO (LO)**  
**P.IVA: 11824270158**

<b>PREMIO</b>	Premio Netto	Imposte	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>Rata alla firma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rate successive** **a frazionamento SEMESTRALE dal 30/06/2024**


Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>18.375,40</b>	<b>4.088,53</b>	<b>36,07</b>	<b>22.500,00</b>

(\* ) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.

Con la presente appendice si riduce il tasso e conseguentemente il premio lordo semestrale di polizza a euro 21.000,00

Decorrenza della variazione: ore 24 del 31/12/2023.

**Fermo il resto.**

Letto, accettato, sottoscritto in 22/12/23 il CASALPUSTERLENGO  
  
 Il Contraente

**ITAS MUTUA**  
 Amministratore delegato e Direttore generale  
 Alessandro Molinari

Atto stampato a CODOGNO il 20/12/2023 12.23.07  
 L'Agente





**ITAS MUTUA**  
Società capogruppo  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297  
gruppoltas.it - segreteria.dirgen@gruppoltas.it - itas.mutua@pec-gruppoltas.it  
P.Iva Gruppo 02525520223 - C.P. Registro Imprese di Trento n° 001073021 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 666 del 29.4.1923 - iscritta all'albo gruppi associativi al n° 090 all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 10600R

CODOGNO  
Viale IV Novembre 2, 26845 Codogno LO  
Tel. 0377.436411 Fax 0377.436441

Gestore 003

AGENZIA A204 / CODOGNO

**APPENDICE n. 001 INCASSO RIMBORSO CON PRECISAZIONE  
alla polizza n. 64/M14808234**

**CONTRAENTE** **AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO**  
Sede: **VIA FLEMING, 2** **26841 CASALPUSTERLENGO (LO)**  
**P.IVA:11824270158**

PREMIO	Premio Netto	Imposte	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>Rata alla firma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Si prendo atto che il Direttore Sanitario coperto dalla polizza è:  
Dottoressa Tiziana Torpilliesi Nata il 12/11/1976  
Codice Fiscale TRPTZN76S52B910C  
Fermo il resto

Decorrenza della variazione: ore 24 del 07/08/2023.



**Fermo il resto.**

Letto, accettato, sottoscritto \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il Contraente

**ITAS MUTUA**  
Amministratore delegato e Direttore generale  
Alessandro Molinari

Atto stampato a \_\_\_\_\_ il 22/08/2023 12.27.26  
Rata incassata il \_\_\_\_\_ L'Agente





ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppoitas.it - segreteria.dirigen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P.Iva Gruppo 02525520223 - C.F. / Registro Imprese di Trento n° 0010750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29/4/1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 100008

CODOGNO  
Viale IV Novembre 2, 26845 Codogno LO  
Tel. 0377.436411 Fax 0377.436441

Gestore 003

Polizza N. 64 / M14808234

AGENZIA A204 / CODOGNO

ID CONTRAENTE: E5201790

## Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

**CONTRAENTE** AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI  
CASALPUSTERLENGO

Sede: VIA FLEMING, 2

26841 CASALPUSTERLENGO (LO)

P.IVA: 11824270158

*Socio* *Il contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 11 Statuto Sociale).*

**CONTRATTO** Decorrenza dalle ore **24:00** del **31/12/2022** Scadenza alle ore **24:00** del **31/12/2023**  
Durata di **1** anni **0** mesi **0** giorni SCADENZA AUTOMATICA  
Pol. Sostituite: **No**  
Coassicurazione: **No** Vincolo: **No**  
Termine per la disdetta: **30** giorni prima della scadenza.

### CONTRIBUTO

Rata alla  
firma

Contributo	Abbuono
<b>18.375,40</b>	<b>0,00</b>

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>18.375,40</b>	<b>4.088,53</b>	<b>36,07</b>	<b>22.500,00</b>

Rate  
successive

a frazionamento **SEMESTRALE** dal **30/06/2023**

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro
<b>18.375,40</b>	<b>4.088,53</b>	<b>36,07</b>	<b>22.500,00</b>

(\*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.

Il contratto è disciplinato dalla presente scheda di polizza e dalle Condizioni di Assicurazione modello X0136.0 edizione 5 del 01/01/2020.





Con la stipula del presente contratto la Società garantisce l'assicurato per i rischi, i massimali e le garanzie di seguito indicate.

<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO:</b>	CASA DI RISPOSO (ELENCO ATTIVITÀ ASSICURATE ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI). LA PRESENTE COPERTURA COMPRENDE GLI EVENTUALI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI IN CONSEGUENZA DI FATTO ACCIDENTALE E/O IMPUTABILE A NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O IMPERIZIA. NESSUNA FRANCHIGIA E' OPPONIBILE AI TERZI ANNEGGIATI, RIMANENDO A CARICO DELL'ASSICURATO .	
<b>UBICAZIONE DEL RISCHIO:</b>	VIA FLEMING,2 - 26841 CASALPUSTERLENGO (LO).	
<b>GARANZIE BASE MASSIMALI ASSICURATI:</b>	<b>MASSIMALI ASSICURATI R.C.T.</b>	
	per ogni sinistro	<b>5.000.000,00</b>
	ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	<b>5.000.000,00</b>
	e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	<b>5.000.000,00</b>
	<b>MASSIMALI ASSICURATI R.C.O.</b>	
	per ogni sinistro	<b>3.000.000,00</b>
	ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	<b>3.000.000,00</b>
<b>GARANZIE OPZIONALI:</b>	LAVORO PRESSO TERZI	acquistata
	PLURALITA'ASSICURATI	acquistata
	PROPRIETA'E CONDUZIONE DI FABBRICATI	acquistata
	DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO	acquistata
	RESPONSABILITA' PERSONALE PRESTATORI DI LAVORO	acquistata
	COMMITTENZA LAVORI	acquistata
	DIFESA PENALE	acquistata
	BUONA FEDE	acquistata
	INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL ED INPS	acquistata
	DANNI AD AUTOMEZZI DI TERZI E/O DI PRESTATORI DI LAVORO	acquistata
	COMMITTENZA AUTO	acquistata
	PERSONE CONSIDERATE TERZE	acquistata
	CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORNIMENTO	acquistata
	DECRETO LEGISLATIVO 81/08	acquistata
	DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'	acquistata
	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE	acquistata
	CAUSALE INCENDIO	acquistata
	DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	acquistata

**TOTALE CONTRIBUTO NETTO 36.750,80**

**REGOLAZIONE POSTICIPATA DEL CONTRIBUTO:**    Sì     No

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**



Parametro: **FATTURATO**  
 valore dichiarato: **4.000.000,00**  
 tasso annuo imponibile (‰) **8,188**

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

Parametro: **FATTURATO**  
 valore dichiarato: **4.000.000,00**  
 tasso annuo imponibile (‰) **1,000**

**CONTRIBUTO NETTO  
 ANNUO MINIMO**

**36.750,80**

Ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di assicurazione riportate a stampa nel modello X0136.0, si conviene fra la Parti quanto segue:

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione la parola "premio" si intende sostituita con "contributo".

**ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO**

A deroga di quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni Generali di assicurazione, la presente polizza scadrà alle ore 24 del **31/12/2023 senza tacito rinnovo**

**DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: .  
 CONDIZIONI PARTICOLARI**

**1. DESCRIZIONE**

- Esercente casa di riposo di Casalbusterlengo ubicata nel comune di Casalbusterlengo, Via Fleming 2 con massimo nr. 80 posti letto.
- centro Diurno
- Servizio prelievi sangue domiciliari a pagamento (esclusa gestione di punti raccolta sangue)
- CDI Girasole
- Servizio Adi (Assistenza Domiciliare Integrata)
- Servizio UCPdom (Unità di Cure Palliative Domiciliari)
- misura RSA Aperta (servizio domiciliare)
- Centro di Medicina dello Sport (limitatamente a visite ed emissioni certificati di abilitazione per l'attività sportiva)
- Servizi Socio Sanitari Territoriali: attività di prelievi sangue domiciliari a pagamento - anche in collaborazione con altri enti - esclusa gestione punti raccolta;

L'Azienda Speciale di Servizi di Casalbusterlengo, inoltre, in forza di apposita convenzione sottoscritta da alcuni Comuni del territorio eroga a favore dei predetti enti i seguenti servizi sociali:

- Servizio Sociale Professionale: attività ludica ed intrattenimento degli utenti;
- Mensa Domiciliare;
- Assistenza Domiciliare ad anziani e disabili;
- Competenze amministrative in materia di disabilità per quanto riguarda i servizi diurni;
- Tutela minori (comprensiva di penale minorile, azioni connesse ai minori stranieri non accompagnati, servizio affidi): intesa come attività di supporto psicologico a minori svolta anche presso abitazioni private;
- Interventi educativi mirati;
- Assistenza Educativa Scolastica;
- Servizio Trasporto Disabili;
- Servizi a progetto: : quali progetti di pet therapy ed altri progetti, visite guidate;

**2. MASSIMALE PER DANNI DA PANDEMIA/EPIDEMIA**

Ad integrazione di quanto previsto in polizza l'Assicurazione comprende le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente attribuibili a Pandemie, riconosciute come tali anche da una sola tra le Autorità Sanitarie o Governative, siano esse Regionali, Nazionali o Internazionali.

Questa garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 500.000,00 per più sinistri denunciati nel periodo assicurativo annuo e con il limite di euro 150.000,00 per ogni singolo sinistro RCT. Tale limite si deve intendere per tutti i danni compresi quelli derivanti dalla garanzia prevista alla sezione 3. RC PROFESSIONALE MEDICA.

**2.bis RETROATTIVITA' RICHIESTA DANNI PANDEMIA/EPIDEMIA (ES. COVID-19) - fatti accaduti dal 31.12.2020 - 31.12.2022**



La copertura assicurativa si intende prestata anche per le richieste collegate a PANDEMIA/EPIDEMIA (es. COVID-19) ricevute durante il periodo di validità del presente contratto ed a seguito di fatti accaduti dopo il 31.12.2020. Per i fatti accaduti dal 31.12.2020 alla data di inizio decorrenza del presente contratto assicurativo (= 31.12.2022) il massimale si intende prestato per 150.000,00 euro per sinistro e periodo di copertura inteso dal 31.12.2020 al 31.12.2022. Si intende sempre esclusa qualsiasi richiesta collegata a fatti già denunciati purché tali comportamenti non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza. Restano pertanto sempre escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo.

\*\*\*\*\*

### 3. SEZIONE RC PROFESSIONALE MEDICA

Si prende atto fra le Parti che si intende assicurata la responsabilità professionale sanitaria delle figure di seguito indicate (dipendenti ed esterni) per l'attività svolta esclusivamente per conto dell'Assicurato.

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei medici ed infermieri dipendenti salvo il caso di dolo e per i non dipendenti salvo il caso di colpa grave o dolo (come da art. 9 legge n. 24/2017).

A1) elenco professionisti assicurati e titolo per l'attività presso l'assicurato:

dipendenti:

- nr. medici interni = 1;
- nr. infermieri = 6;
- fisioterapisti = 2
- OSS = 25

esterni:

- nr. medici esterni = 2;
- nr. infermieri esterni = 19;
- fisioterapisti = 9

A2) RC PERSONALE DEL COORDINATORE SANITARIO/DIRETTORE SANITARIO

Premesso che:

- per lo svolgimento dell'attività assicurata il Contrente si avvale della collaborazione del dott GIANPIERO MARZANI per la funzione di Direttore Sanitario della struttura assicurata in qualità di libero professionista con fatturazione delle prestazioni.

- Il dott. Marzani Gianpiero dichiara di essere assicurato per la sua professione di medico con polizza rc professionale.

In virtù delle premesse sopra esposte, la garanzia si estende alla responsabilità civile personale del predetto dott .GIAN PIERO MARZANI per danni verificatesi a terzi nello svolgimento della sua mansione di Direttore Sanitario, prestata esclusivamente a favore dell'assicurato, pertanto, la società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti salvo il caso di colpa grave e dolo.

Questa estensione di garanzia di garanzia è prestata, nel limite del massimale RCT previsto in polizza, e con il massimo risarcimento di euro 250.000,00 per sinistro e per anno.

Si intendono altresì compresi i danni patrimoniali (che non siano diretta conseguenza di danni a cose e persone) cagionati a terzi dal DIRETTORE SANITARIO, sempre nel limite del massimale di euro 100.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun sinistro con il minimo di euro 2.000,00.

A3) Esclusioni

Dalla presente estensione di garanzia si intendono specificatamente esclusi:

- a) la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
- b) i danni subiti dagli assicurati e dagli stessi, tra di loro, causati (rc incrociata);

B) GARANZIA VALIDA PER LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA

Esclusivamente per la responsabilità professionale medica valgono le seguenti condizioni:

Inizio e termine della garanzia (Claims made)

La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere dall'Assicurato non oltre dieci anni prima della data di decorrenza del presente documento di polizza, e purché tali comportamenti non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipula della polizza.

Per qualsiasi danno derivante - collegato - connesso o conseguente alla pandemia denominata COVID-19 accaduto antecedentemente alla data di decorrenza del presente contratto assicurativo (31.12.2022) e per fatti accaduti dopo il 31.12.2020 - anche nel caso in cui la conseguente richiesta di risarcimento arrivasse in validità di polizza - si intende applicato il massimale di euro 150.000,00 per sinistro e periodo di copertura 31.12.2020 - 31.12.2022. (vedasi art. 2. bis condizioni particolari).

Restano in ogni caso escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della



polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

#### Limiti di risarcimento

Relativamente alla responsabilità di medici e infermieri il massimale si intende limitato ad euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - fermo quanto indicato al punto 2. alle "condizioni particolari" - e con diritto di rivalsa nei loro confronti come da normativa vigente.

Resta inteso che il massimale prestato per qualsiasi danno derivante - collegato - connesso o conseguente alla pandemia denominata COVID-19 è normato dall'articolo 2. MASSIMALE PER DANNI DA PANDEMIA/EPIDEMIAS e articolo 2.bis RETROATTIVITA' RICHIESTA DANNI PANDEMIA/EPIDEMIAS (ES. COVID-19) - fatti accaduti dal 31.12.2020 - 31.12.2022.

Franchigia prevista all'articolo 10. FRANCHIGIA ASSOLUTA delle condizioni particolari.

#### Garanzia Postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di una annualità di premio aggiuntiva, di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.

Per tale estensione di garanzia il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società in tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La Società si riserva di accettare o meno la richiesta dell'Assicurato.

La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

#### Coesistenza di altre assicurazioni

Nei casi in cui risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.

\*\*\*\*\*

#### 4. TERZIETA'

Sono considerati terzi, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale:

a) tutte le persone, non rientranti nel novero dei prestatori di lavoro dipendenti per i quali opera la garanzia di R.C.O. di cui all'art. Art. 2.1.1 - lett. b), delle quali l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata, sempreché sussista responsabilità dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.;

b) gli Amministratori del Contraente che subiscano il danno nella loro qualità di assistiti.

#### 5. Danni a cose di proprietà dei dipendenti

Sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato in occasione di lavoro o di servizio purché sussista una responsabilità civile a carico dell'Assicurato stesso.

Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 15.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, con il limite di euro 2.500,00 per danneggiato e con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro.

#### 6. La garanzia assicurativa si estende anche:

a) alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei registri obbligatori, per danni causati nello svolgimento delle loro mansioni, anche quando siano comandati o svolgano attività in altri

Ospedali o Istituti di Cura, di Assistenza o in altri Enti Pubblici o Privati convenzionati o non, con l'Assicurato, oppure su semplice chiamata, ma con l'autorizzazione del Contraente stesso, anche fuori dell'orario di lavoro o al domicilio dei privati. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa nei loro confronti salvo il caso di dolo; si intende comunque escluse l'attività sanitarie normata dalla SEZIONE RC PROFESSIONALE MEDICA al punto 3.;

b) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni causati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni, da tutti coloro, anche non dipendenti, che sono ammessi dal Contraente ad operare nei propri centri, quali, ad esempio, tirocinanti, persone che prestano assistenza agli ammalati, compresi i religiosi ed i laici appartenenti a gruppi di volontariato, dipendenti di Ditte subappaltatrici esclusivamente per i lavori di ordinaria manutenzione da esse eseguiti sui fabbricati per conto del Contraente; si intende comunque esclusa l'attività sanitaria normata dalla SEZIONE RC PROFESSIONALE MEDICA al punto 3;

c) alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi dagli assistiti stessi, compresi i malati di mente anche in permesso di uscita temporanea.





7. L'assicurazione è prestata ai sensi della presente polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ed alle persone al servizio del ricovero, per mancato, insufficiente e/o carente servizio di vigilanza, intervento o assistenza alle persone assistite.

8. Agli effetti della responsabilità civile verso i propri Ospiti, relativamente ai danni dagli stessi subiti, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo, da parte dello stesso Assicurato o da persone (parenti e non che ne facciano le veci), una richiesta di risarcimento danni.

#### 9. QUALIFICA DI TERZI

Sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, fatta eccezione per il rappresentante legale dell'Azienda Contraente ed i prestatori di lavoro, per i quali è operante la garanzia RCO.

#### 10. FRANCHIGIA ASSOLUTA E INOPPONIBILITÀ A TERZI

Resta espressamente convenuto tra le Parti che la copertura assicurativa si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni danno a cose e di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni danno a persona. Di conseguenza le franchigie o minimi di scoperto di entità inferiore previsti dalle Condizioni Speciali e Aggiuntive si intendono allineati ai suddetti importi. Rimangono invece invariati gli scoperti espressi in percentuale e le franchigie fisse di importo superiore.

L'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a suo carico a titolo di scoperto, impegnandosi a rimborsarli ad avvenuto pagamento da parte dell'Assicurazione.

11. A deroga dell'art. Art. 2.3.1 - Esclusioni R.C.T. lett. i) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nella casa di riposo consegnate o non consegnate. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per ogni cliente danneggiato.

L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una franchigia di euro 1.000,00 per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato.

#### 12. ESTENSIONI DIVERSE:

Si dà atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'assicurato verso terzi ai sensi di legge, in dipendenza dell'attività da esso svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari.

L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo i danni:

- a) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai prestatori di lavoro;
  - b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
  - c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
  - d) dalla proprietà di cani da guardia e non; tale garanzia è prestata con una franchigia di euro 100 per ogni sinistro;
  - e) dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, escluse comunque quelle organizzate dall'assicurato, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stands;
  - f) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
- L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- g) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi industriali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
  - h) corporali subiti dai corsisti o "stagisti" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
  - i) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere;
  - l) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonché' da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato;
  - m) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilena e relativi depositi nonché' ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'azienda;



- n) derivanti all'assicurato in relazione all'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
- o) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti, comprese le lezioni ginniche;
- p) dalla proprietà dei fabbricati e dell'area costituente l'industria assicurata con relativa recinzione compresi i cancelli elettrici;
- q) dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro dell'assicurato per tale scopo.

### 13. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione - firma elettronica avanzata) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da comportamento illecito continuativamente adottato.

La presente estensione di copertura si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo pari ad Euro 2.500 e fino alla concorrenza di un limite di risarcimento per periodo assicurativo pari ad Euro 500.000.

Si intende escluso qualsiasi danno cd CIBER RISK.

### FRANCHIGIA "DANNO BIOLOGICO" IN CIFRA FISSA:

La franchigia del 6% prevista per la garanzia del "Danno biologico" di cui all'art. 2.1.1 lett. b) del capitolo "Cosa e' assicurato - Garanzie base", si intende sostituita da una franchigia fissa di euro 2.500,00

*Franchigia: 2.500,00 €*

### ATTI VIOLENTI:

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi negli uffici nonché per atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale e/o sociale.

### CUMULO MASSIMALI RCT/RCO:

Resta convenuto fra le parti contraenti che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà eccedere la somma di euro di seguito riportata.

*Cumulo massimali: 5.000.000,00 €*

### MALATTIE PROFESSIONALI:

In deroga a quanto previsto all'art. 2.3.2 lett. h) - Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. del capitolo "Cosa non e' assicurato", l'assicurazione e' estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. *(ed anche a quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte delle Magistratura con sentenza passata in giudicato).*

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, si intende fissata in Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
- 2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.
 Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso e' tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione di garanzia e' prestata con l'applicazione degli stessi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti per la garanzia del "Danno biologico" (art.2.1.1 lett. b) - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.))



**CADUTA NEVE:**

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilita' civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dalla caduta di neve o ghiaccio, non rimossi in tempo dai tetti.

A norma del Regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018, e successive integrazioni, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **SEMESTRALE**
- i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
- sul sito della compagnia [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it) è disponibile l'**Area riservata ai Clienti** nella quale consultare la propria posizione assicurativa.

Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:

- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
- il codice fiscale e il numero di polizza.



## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice civile, e cioè che per i rischi cui si riferisce questo contratto:

- nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce questo contratto;
- nel triennio precedente non ebbe stornate polizze per medesimi rischi cui si riferisce questo contratto.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal contraente o dall'assicurato e dalla Società.

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice civile.**

Con la firma qui apposta il contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare le condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo modello **X0136.0 ed. 5 del 01/01/2020**. Dichiara inoltre che il presente documento, composto da n.9 (comprensive di quella riportante l' "Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) **pagine non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

## ITAS MUTUA

Amministratore delegato e Direttore generale  
Alessandro Molinari

Letto, accettato e sottoscritto in CASALP. GO il 27/12/22

  
Il Contraente




Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione: Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza; Art. 14 - Estensione territoriale; Art. 15 - Persone non considerate terze; Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.; Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.; Art. 18 - Regolazione del premio, riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di mancata comunicazione degli elementi variabili e pagamento del premio.

  
Il Contraente

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto il set informativo, costituito da DIP Danni, Dip aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario, a norma del regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018.**

  
Il Contraente

Stampato a Codomo il 27/12/2022 14.23.52  
Rata incassata il 27/12/22

  
L'Agente







## ITAS - Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ITAS – Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali / Mod. X0136.0



Edizione 01/2020

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

**Condizioni di assicurazione  
RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI**

INDICE	Pagina
<b>GLOSSARIO</b>	<b>3</b>
<b>NORME DI CARATTERE GENERALE</b>	<b>5</b>
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T/R.C.O.)</b>	<b>8</b>
<b>COSA È ASSICURATO</b>	<b>8</b>
<b>GARANZIE BASE</b>	<b>8</b>
<b>GARANZIE OPZIONALI</b>	<b>15</b>
<b>COSA NON E' ASSICURATO</b>	<b>18</b>
<b>LIMITI DI COPERTURA</b>	<b>20</b>
<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>21</b>
<b>ESTRATTO DELLO STATUTO</b>	<b>22</b>

## GLOSSARIO

---

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	chi stipula l'assicurazione.
<b>Cose</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danni da inquinamento</b>	si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'assicurato.
<b>Elementi Variabili</b>	dati e/o parametri utilizzati per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.
<b>Fatturato</b>	l'ammontare (I.V.A. esclusa) delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili.
<b>Franchigia</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.
<b>Massimale</b>	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose o animali. <b>Quando è previsto un limite di risarcimento per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.</b>
<b>Polizza</b>	documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	somma dovuta dal contraente alla Società.
<b>Prestatori di lavoro</b>	tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile. <b>Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).</b>
<b>Retribuzioni</b>	l'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
<b>Risarcimento</b>	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto</b>	parte di danno risarcibile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

**Condizioni di assicurazione**  
**RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI**

---

**Sinistro**

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società**

ITAS Mutua che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti.



---

**NORME DI CARATTERE GENERALE**

---

**Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

**Art. 1.2 - Altre assicurazioni**

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.**

**Art. 1.4 - Aggravamento del rischio**

**Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' e la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile).

**Art. 1.5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 1.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 1.7- Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.**

**Art. 1.8 - Facoltà di recesso (su contratti poliennali)**

**Nel caso di contratto a durata poliennale, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.**

# Condizioni di assicurazione

## RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

### **Art. 1.9 - Durata del contratto, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale.

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di assicurazione" coincide con la durata del contratto.

### **Art. 1.10 - Disdetta dell'assicurazione**

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

### **Art. 1.11 - Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.**

### **Art. 1.12 - Frazionamento del premio**

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal contraente pur essendo prevista la possibilità di corrisponderlo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, fermo quanto previsto all'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Norme di carattere generale.

### **Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge**

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 1.14 - Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi di rischio variabili esso viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come acconto di premio. Lo stesso è calcolato sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella scheda di polizza;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Resta fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza.

#### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive che risultano dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

#### B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:

Nel caso in cui il contraente nei termini prescritti, non abbia comunicato i dati e pagato la differenza dovuta, l'eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza se dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico dell'assicurato.

Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le 24 del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

## Condizioni di assicurazione

### RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli:

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti necessari (ad esempio il libro unico del lavoro e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 1,15 - Indicizzazione**

Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate e i massimali, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, sarà facoltà delle Parti rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Restano ferme all'ultimo aggiornamento fatto somme, massimali assicurati e premio. **Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.**

**Art. 1,16 - Estensione territoriale** L'assicurazione vale in tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.

## Condizioni di assicurazione

### RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

#### RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.T./R.C.O.)

Sono assicurati i seguenti rischi per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

---

## COSA È ASSICURATO

---

### GARANZIE BASE

#### Art. 2.1.1 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.)

##### **a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi e il conseguente risarcimento per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, dovuto dall'assicurato quale civilmente responsabile per fatti accidentali in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

Sono compresi i danni derivanti da fatti dolosi di prestatori di lavoro, impiegati in regola con gli adempimenti normativi.

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22

##### **b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La garanzia comprende, **fatti salvi gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, il risarcimento, dovuto dall'assicurato, quale civilmente responsabile, per:

- le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS, previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa INAIL sono equiparati ai prestatori di lavoro titolari, i soci e i familiari coadiuvanti.
- i danni, come previsto dal Codice civile, che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, **da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.**

Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'Art. 14 della legge 12.06.1984 n. 22.

**Le seguenti garanzie base si intendono operanti quando la descrizione del rischio, prevista nella scheda di polizza, sia riferita ad una delle attività sotto indicate:**

#### Art. 2.1.2 - Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Sono comunque esclusi i danni:

- ad animali sottoposti a monta;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

#### Art. 2.1.3 - Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà e all'utilizzo di mezzi sgombraneve, di sollevamento e trasporto di cose, scale aeree.

**Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e quelli da mancato o intempestivo intervento manutentivo.**

## Condizioni di assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

### **Art. 2.1.4 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole**

L'assicurazione comprende i rischi inerenti alla proprietà dei fabbricati destinati all'esercizio dell'azienda e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione; questa estensione di garanzia è disciplinata come previsto dall'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento **purché eseguiti in economia da prestatori di lavoro dell'assicurato.**

Sono compresi i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- **derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;**
- **agli apparecchi degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'assicurato.**

### **Art. 2.1.5 - Gas di petrolio liquefatti (GPL)**

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata come previsto dall'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile degli utenti per danni causati a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose, se tali danni sono direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori. Questa garanzia opera esclusivamente se la bombola viene impiegata in conformità alle regole di utilizzo.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione vale per i danni che si sono verificati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

Se l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile dei concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **purché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.**

**L'assicurazione è valida se l'assicurato è in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).**

### **Art. 2.1.6 - Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico**

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. d) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, **purché questi danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio.**

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per danni causati dal carburante venduto, **restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

## Condizioni di assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

### **Art. 2.1.7 - Autorimesse - Autosili - Parcheggi**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica **con non più di tre addetti** e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti necessari per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

**Sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.**

### **Art. 2.1.8 - Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini**

**L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio della sua attività.**

Se in polizza è prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nell'esercizio assicurato, la garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

L'assicurazione comprende anche i danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

**L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.**

### **Art. 2.1.9 - Insegne e cartelli pubblicitari**

L'assicurazione comprende la proprietà e/o l'utilizzo di insegne e cartelli pubblicitari. **Sono esclusi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.**

### **Art. 2.1.10 - Alberghi - Pensioni - Residence - Ostelli - Campeggi**

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto all'art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamata.

L'assicurazione comprende anche i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. i) - Esclusioni R.C.T.. È escluso il servizio di assistenza bagnanti.**

**A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.3.1 lett. i) - Esclusioni R.C.T., l'assicurazione comprende i danni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, i danni da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti e alle cose in essi contenuti.

## Condizioni di assicurazione

### RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

Se non è diversamente pattuito nella descrizione del rischio, l'assicurazione non comprende i rischi derivanti dall'esistenza di stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club.

#### **Art. 2.1.11 - Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili**

Se l'assicurazione riguarda la proprietà degli impianti la garanzia vale **solo se essi sono stati collaudati o se sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.**

Se l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, essa comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione; **sono esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Per gli impianti installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

#### **Art. 2.1.12 - Professionisti in genere**

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette all'esercizio sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

#### **Art. 2.1.13 - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini**

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione opera anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra, il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

**Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. l) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato".

#### **Art. 2.1.14 - Servizi pubblici di locomozione e trasporto - Impianti di risalita - Impianti a fune**

L'assicurazione vale se l'impianto:

- è stato sottoposto alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica istituita appositamente.
- è stato conseguentemente autorizzato all'esercizio;
- sono state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di tale visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende il rischio della proprietà e dell'esercizio dei fabbricati e delle strutture destinati al funzionamento degli impianti. La relativa garanzia è disciplinata da quanto previsto al seguente art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati, che si intende richiamato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

Esclusivamente per gli impianti di risalita, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti assicurati e, limitatamente al periodo di attività degli stessi, per l'esercizio degli sport della neve, **ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) - Esclusioni R.C.T..**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico **(in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge)** degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente causati a terzi per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose che si sono verificate in relazione all'attività prestata a favore dell'assicurato e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, **i danni agli indumenti e oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli, valigie, colli e loro contenuto.**

## Condizioni di assicurazione

### RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

#### **Art. 2.1.15 - Istituti di vigilanza**

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi.

#### **Art. 2.1.16 - Farmacie**

L'assicurazione vale se il titolare e le persone addette alla farmacia sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere la loro attività.

**A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. I) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Relativamente a quanto sopra il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

#### **Art. 2.1.17 - Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori**

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti, degli addetti all'Istituto e dei componenti gli organi collegiali nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Se questi servizi sono gestiti da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'assicurato in qualità di committente.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

**Per l'attività esterna l'assicurazione è valida se l'assicurato ha predisposto per essa apposita sorveglianza.**

**L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.**

#### **Art. 2.1.18 - Associazioni - Società - Scuole sportive**

##### **A) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE IN GENERE (escluse le società sportive)**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci, volontari e degli allievi per danni causati a terzi.

**Gli associati, soci, volontari e allievi sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività assicurata.

##### **B) GARANZIE VALIDE IN CASO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati, soci o degli allievi per danni causati a terzi.

**Gli associati, soci, allievi e coloro che partecipano alle attività sportive sono considerati terzi tra di loro limitatamente a responsabilità ascrivibili al contraente.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei componenti del Consiglio Direttivo, istruttori, allenatori e sorveglianti.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, campi sportivi, spogliatoi, impianti, e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, kartodromi, velodromi.**

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:**



## Condizioni di assicurazione

### RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

- al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica se richiesta

**Se nella descrizione del rischio è presente la dicitura "compresa gestione e conduzione di impianti sportivi con tribune fino ad un massimo totale di 250 posti" si intende compresa la gestione e conduzione degli impianti stessi, purché inerenti all'attività sportiva dichiarata.**

#### **Art. 2.1.19 - Stabilimenti balneari**

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

È escluso il servizio di assistenza bagnanti.

**Sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi e i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.**

#### **Art. 2.1.20 - Cinematografi - Teatri**

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. i) – Esclusioni R.C.T. – del paragrafo "Cosa non è assicurato", l'assicurazione comprende, **purché esista servizio di guardaroba custodito**, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe come previsto dall'Art. 1784 del Codice civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono esclusi dall'assicurazione anche i danni a cose causati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.**

**Sono esclusi i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.**

#### **Art. 2.1.21 - Night club - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo**

L'assicurazione vale se l'esercizio dell'attività è stato autorizzato dalle autorità competenti.

**Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.**

**Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.**

#### **Art. 2.1.22 - Riserve di caccia**

L'assicurazione comprende i rischi inerenti le riserve di caccia.

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni.**

#### **Art. 2.1.23 - Riserve di pesca**

L'assicurazione comprende i rischi inerenti le riserve di pesca.

**Sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.**

#### **Art. 2.1.24 - RC della famiglia**

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'assicurato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata.

**Sono esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.**

Sono compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni a livello amatoriale;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'assicurato, compresa l'antenna televisiva;
- detenzione e uso di armi, **escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia;**
- proprietà o uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici.

L'assicurazione comprende i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

## Condizioni di assicurazione

### RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

#### **Art. 2.1.25 - Velocipedi da noleggio**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

#### **Art. 2.1.26 - Cacciatori**

L'assicurazione comprende i danni provocati dai cani impiegati nella caccia come previsto dalla legge.

#### **Art. 2.1.27 - Trattamenti chimici**

L'assicurazione comprende i rischi inerenti i trattamenti chimici. Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose e a contaminazioni di colture.

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili e dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.**

**Se l'assicurato utilizza aeromobili per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni imputabili all'esercente dell'aeromobile come previsto dalle leggi sulla navigazione aerea.**

**Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

#### **Art. 2.1.28 - Tecnici radiologi**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante: dall'impiego di apparecchi a raggi X, in deroga all'art. 2.3.2 lett. b) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato", per scopi diagnostici e, **limitatamente ai tecnici radiologi**, per scopi terapeutici; dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, anche quando la professione dichiarata non preveda l'esercizio della chirurgia.

**Sono esclusi, salvo patto speciale, i rischi inerenti alla conduzione dello studio professionale, i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti a interventi chirurgici e, limitatamente ai dentisti, i danni conseguenti all'implantologia.**

#### **Art. 2.1.29 - Veterinari**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici. Sono compresi anche i danni agli animali sottoposti a cure da parte dell'assicurato e a quelli che l'assicurato abbia in consegna o custodia o che siano a lui affidati.

La garanzia opera in deroga all'art. 2.3.2 lett. r) – Esclusioni R.C.T. ed R.C.O. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

## GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali, se acquistate dall'assicurato, sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie " (art.2.4).

### **Art. 2.2.1 - Lavori presso terzi**

L'assicurazione comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. f) e j) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato".

### **Art. 2.2.2 - Pluralità di assicurati**

**Se l'assicurazione viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

### **Art. 2.2.3 - Proprietà e conduzione di fabbricati**

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni con cancelli anche automatici.

**La garanzia non comprende i danni derivanti:**

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

**Nel caso in cui il rischio sia parametrato sul valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ed al momento del sinistro il predetto valore, escluso il valore dell'area, superasse il 20% il valore dichiarato in polizza dall'assicurato, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.**

### **Art. 2.2.4 - Danni a mezzi sotto carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

**Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. e) - Esclusioni R.C.T. - del capitolo "Cosa non è assicurato".

### **Art. 2.2.5 - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'assicurato, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, **purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite**

## Condizioni di assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

dall'Art. 583 del Codice penale.

### Art. 2.2.6 - Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile dell'assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

### Art. 2.2.7 - Difesa penale

La Società presta - a favore dell'assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.2) - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali - del capitolo "Cosa fare in caso di sinistro".

### Art. 2.2.8 - Buona fede

L'omissione, da parte del contraente o , di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipula di questa polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, **purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

### Art. 2.2.9 - Inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.

### Art. 2.2.10 - Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati agli autoveicoli di terzi e di prestatori di lavoro dell'assicurato, in sosta in aree di pertinenza dell'azienda, non riconducibili alla copertura RCAuto obbligatoria, di cui al D. Lgs 07/09/2005, n. 205 e successive modifiche.

**Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose che si trovano sui veicoli stessi.**

### Art. 2.2.11 - Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile dell'assicurato, come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi veicoli non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per le lesioni personali causati alle persone trasportate.

**Questa estensione di garanzia vale Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.**

### Art. 2.2.12 - Persone considerate terzi

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - escluse le malattie professionali - **e purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale:**

- a) i titolari e i dipendenti di aziende diverse dall'assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi - del capitolo "Cosa non è assicurato".

## Condizioni di assicurazione

### RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI

#### Art. 2.2.13 - Consegna, prelievo e rifornimento

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati a terzi durante operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **escluso il trasporto della stessa e i danni alle cose sollevate e movimentate. Resta ferma l'esclusione di cui all'art. 2.3.1 lett. a) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".**

#### Art. 2.2.14 - Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), e per la responsabilità civile personale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'assicurato come previsto dal predetto decreto legislativo, **per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso.**

#### Art. 2.2.15 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. n) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

#### Art. 2.2.16 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che se tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di committente.**

L'assicurazione opera, per i lavori suddetti, anche quando l'assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

**Questa estensione di garanzia opera purché:**

- **l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal suddetto D. Lgs., il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

#### Art. 2.2.17 - Causale Incendio

La garanzia comprende i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. **Se esiste, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi", questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.** La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. j) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato", e con esclusione dei lavori presso terzi.

#### Art. 2.2.18 - Danni da inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da inquinamento **causato da fatto improvviso ed accidentale** durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. o) – Esclusioni R.C.T. – del capitolo "Cosa non è assicurato".

**COSA NON È ASSICURATO**

**Art. 2.3.1 - Esclusioni R.C.T.**

**La garanzia R.C.T. non comprende i danni:**

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 16 anni;**
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- d) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni;**
- f) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- g) a condutture e impianti sotterranei; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- h) da furto;**
- i) a cose di cui l'assicurato debba rispondere come previsto dagli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del Codice civile;**
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;**
- k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;**
- l) causati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo la fine dei lavori che la riguardano e dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;**
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;**
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- o) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;**
- p) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;**

**Art. 2.3.2 - Esclusioni R.C.T. ed R.C.O.**

**La garanzia R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:**

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;**
- b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;**
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;**
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);**
- f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld - Jacob (VCJD);**
- g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;**
- h) derivanti da malattie professionali.**

## **Condizioni di assicurazione**

### **RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI NON INDUSTRIALI**

#### **Art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi**

**Non sono considerati terzi e non sono coperti per la garanzia R.C.T.:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);**
- c) i prestatori di lavoro dell'assicurato e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

LIMITI DI COPERTURA

**Art. 2.4 – Limiti, scoperti e franchigie**

Art.	Titolo	franchigia (in euro) e/o scoperto (in percentuale %) per ogni sinistro	Limite di risarcimento per sinistro e per anno e/o per periodo assicurativo (in euro)
2.1.2	Animali	100 per danni causati da cani	
2.1.6	Distributori di carburante – Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazioni di lavaggio automatico	250 per danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio	
2.1.10	Alberghi – Pensioni – Residence – Ostelli – Campeggi		1.500 per sottrazione, distruzione, o deterioramento di cose consegnate dal cliente 1.000 per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose non consegnate dal cliente
2.1.14	Servizi pubblici di locomozione e trasporto – Impianti di risalita – Impianti a fune	250 per persona danneggiata relativamente ai danni agli indumenti ed oggetti che siano portati con sé dal passeggero su mezzi autorizzati al trasporto di persone	
2.1.20	Cinematografi - Teatri		600 per danni a cose per singolo danneggiato
2.1.24	RC della famiglia	100 per ogni sinistro cagionato da cani	
2.1.25	Velocipedi da noleggio	250	
2.1.26	Cacciatori	100 per danni provocati da cani impiegati nella caccia	
2.2.1	Lavori presso terzi	250	250.000
2.2.3	Proprietà e conduzione di fabbricati	250 limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna	
2.2.4	Danni a mezzi sotto carico e scarico	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.10	Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro	250 per ogni mezzo danneggiato	
2.2.11	Committenza auto	250	
2.2.15	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10% con minimo assoluto 1.500	250.000
2.2.17	Causale Incendio		250.000
2.2.18	Danni da inquinamento accidentale	10% con minimo assoluto 2.500	250.000



---

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

---

**Art. 3.1 - Cosa deve fare l'assicurato**

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso **scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'Art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'Art. 1915 del Codice civile.

**Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato.**

**La Società designa, se occorre, i legali o i tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'assicurato stesso.**

**L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio se la legge lo richiede.**

**La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di questi obblighi.**

**La Società si fa carico delle spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

**La Società non si fa carico delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

## **ESTRATTO DELLO STATUTO**

### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

### **Art. 5 - Contribuzioni**

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione.

La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

### **Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato**

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

### **Art. 26 - Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.

# Assicurazione Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Responsabilità Civile Rischi diversi non industriali"



**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

## Che tipo di assicurazione è?

Prodotto rivolto a persone giuridiche, persone fisiche e professionisti per la copertura dei bisogni assicurativi a tutela del patrimonio dei danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).



## Che cosa è assicurato?

### A) – Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività d'impresa dichiarate:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività; danni da interruzioni o sospensioni di attività; responsabilità personale dei prestatori di lavoro; danni da inquinamento causato da fatto accidentale; committenza lavori, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; lavoro presso terzi, danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro

### B) - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
  - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
  - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte o invalidità permanente non inferiore al 6%.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: inesatte interpretazioni delle norme INAIL ed INPS; responsabilità personale dei prestatori di lavoro.

## SOMME ASSICURATE / MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



## Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

### A) - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio):

- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a

motore;

- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- ✗ alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati;
- ✗ cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### A) e B) – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.



## Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali (salvo che siano state modificate le relative sezioni di garanzia, ove previste, o sia presente capitolato ad hoc per il particolare rischio).

- ! **A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** i) Danni da interruzioni o sospensioni di attività: garanzia prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. ii) Danni da inquinamento accidentale: questa estensione di



garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di euro 2.500,00; iii) pluralità di assicurati: il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, unico, anche nel

caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

**B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** franchigia del 6% in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 23/02/2000, n. 38.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio di tutti gli Stati europei. Relativamente ai viaggi per trattative d'affari e partecipazione ai convegni, mostre e fiere, nonché per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge, l'assicurazione vale per il mondo intero.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In particolare con riferimento all'assicurazione R.C.T. e R.C.O. è fatto espresso obbligo all'assicurato di comunicare ad ogni scadenza annuale, ogni variazione in aumento del parametro scelto come riferimento per la determinazione del premio e delle condizioni di assicurazione (a titolo esemplificativo numero addetti, fatturato, retribuzioni, numero associati, numero impianti, km condutture ecc.).
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; ove richiesto, provvedere nei 5 giorni successivi a formulare denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia (furto o eventi di natura dolosa); fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico.



### Quando e come devo pagare?

Nel caso in cui il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del Contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento unico anticipato, nonché quadrimestrale, trimestrale in caso di specifica sottoscrizione. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD – SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



### Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi. In caso di contratto poliennale non è possibile disdire il contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Nel caso di durata inferiore ai cinque anni la facoltà di disdetta non potrà essere esercitata fino alla scadenza contrattuale. La disdetta deve essere effettuata previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.



**Assicurazione Responsabilità Civile Imprese**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: ITAS Mutua**

**Prodotto: "RC rischi diversi non industriali"**

*Data di aggiornamento: 07/2022 (ultima versione disponibile)*



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it); e-mail: [itas.direzione@gruppoitas.it](mailto:itas.direzione@gruppoitas.it); PEC: [itas.mutua@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it).  
 Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Importi al 31/12/2021 (mln di €)	Capitale sociale	Riserve patrimoniali	Patrimonio netto	Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)	Requisito Patrimoniale Minimo (MCR)	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	Indice di Solvibilità
	212	228	446	390	142	959	965	246%

Al contratto si applica la legge italiana.



**Che cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni) è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, qui di seguito descritte, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**A – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

<b>Proprietà e conduzione di fabbricati</b>	L'impresa indennizza i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o semplicemente descritti in polizza, compresi ascensori, impianti fissi, antenne e spazi aperti di pertinenza
<b>Danni da interruzioni o sospensioni di attività</b>	L'Impresa, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza, indennizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
<b>Responsabilità personale dei prestatori di lavoro</b>	La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime.
<b>Danni da inquinamento causato da fatto accidentale</b>	L'Impresa, a seguito di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato, indennizza i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.



<b>Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione</b>	La garanzia comprende i danni provocati a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività dichiarata, purché tali lavori siano svolti in economia; nel caso tali lavori siano affidati a terzi la garanzia è operante per l'assicurato nella sua qualità di committente.
<b>Danni ad auto-mezzi di terzi e/o prestatori di lavoro</b>	La garanzia comprende i danni causati agli autoveicoli di proprietà di terzi o di prestatori di lavoro in sosta presso l'azienda dell'Assicurato, derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato stesso.
<b>Committenza lavori</b>	La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla committenza di qualsiasi lavoro, purché direttamente inerente alla attività assicurata in polizza.
<b>Lavoro presso terzi</b>	La garanzia comprende i danni, accaduti presso terzi, a cose altrui derivanti da incendio o cagionati a cose altrui che per volume o peso non possono essere rimosse.
<b>B – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</b>	
<b>Inesatta interpretazione delle norme INAIL e INPS</b>	L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge INAIL ed INPS che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.
<b>Responsabilità personale dei prestatori di lavoro</b>	La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Tale previsione è valida sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime dei prestatori di lavoro.



#### **Che cosa NON è assicurato?**

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste altresì le seguenti ulteriori esclusioni.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da circolazione e da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione o alle cose sulle quali si eseguono lavori;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione lavori;
- a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi delle norme che disciplinano il deposito in albergo di cui artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del C.C.;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCDJ);
- derivanti da discriminazione razziale, sessuale o religiosa.





### Ci sono limiti di copertura?

A – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	È previsto con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Danni da inquinamento causato da fatto accidentale	La garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose, e comunque con il massimo di € 100.000 per sinistro e per periodo assicurativo annuo. È previsto uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di € 2.500.
Danni ad automezzi di terzi e/o prestatori di lavoro	È prevista una franchigia assoluta di € 250 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro:</b> Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.



### Quando e come devo pagare?

Premio	<u>Regolazione del premio</u> Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa. <u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte dell'Impresa.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.





### A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a persone fisiche e persone giuridiche per la tutela del patrimonio dai danni derivanti da Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e/o verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) quindi per il soddisfacimento dei loro bisogni assicurativi.



### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 18,24% (al 31/12/2020).

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: <a href="mailto:reclami@gruppoitas.it">reclami@gruppoitas.it</a> I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .

### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili.
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)**

Il Titolare del trattamento è ITAS Mutua, con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - Trento (in seguito "ITAS" o il "Titolare") e La informa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito anche "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

### **1. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?**

Per le finalità indicate nella presente Informativa, ITAS può trattare i dati personali comuni, quali i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) nonché i dati economico-patrimoniali (es. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare).

ITAS può - previo Suo consenso esplicito - trattare inoltre categorie particolari<sup>1</sup> di Suoi dati personali solo in due ipotesi: per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale e per adempiere Sue specifiche richieste la cui soddisfazione imponga il trattamento di categorie particolari di dati personali.

L'eventuale decisione di non rilasciare tale consenso comporterà l'impossibilità per il Titolare di procedere con l'esecuzione del rapporto contrattuale.

#### **Fonte dei dati personali**

I dati personali trattati da ITAS sono quelli da Lei forniti direttamente o raccolti presso Terzi<sup>2</sup> o Terzi Cessionari nell'ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da società a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.

La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da Terzi.

### **2. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO?**

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per:

#### **2.1 Servizio assicurativo ed esecuzione del contratto**

In particolare per: a) l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti; b) la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; c) la raccolta dei premi; d) la liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; e) la riassicurazione; f) la coassicurazione; g) la prevenzione e l'individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; h) la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; i) l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l) l'analisi di nuovi mercati assicurativi; m) la gestione ed il controllo interno; n) le attività attuariali; o) l'accesso a servizi a favore dei contraenti come per esempio erogazione di buoni sconti, convenzioni specifiche, etc.; p) il monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione dell'Interessato.

#### **2.2 Obblighi di legge**

In particolare obblighi di legge ai sensi: a) della normativa sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e delle frodi; b) di regolamenti e/o normative comunitarie; c) della normativa dettata da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

#### **2.3 Comunicazioni commerciali (marketing)**

Con il Suo consenso, ITAS può trattare i Suoi dati personali al fine di: a) inviareLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da ITAS, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell'attività di analisi; b) inviareLe comunicazioni commerciali a distanza (ai sensi dell'art. 82 del Regolamento IVASS n. 40/2018); c) procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. Il Titolare può utilizzare modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio: posta elettronica, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea). Inoltre, con il Suo consenso ed esclusivamente per le finalità di cui sopra, i Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari (Società del Gruppo, intermediari, società specializzate per informazione e promozione commerciale, etc..).

#### **2.4 Profilazione**

Con il Suo consenso, ITAS può elaborare i Suoi dati personali e le Sue abitudini di consumo, nonché gli aspetti relativi alla Sua situazione finanziaria al fine di proporreLe le migliori offerte conformi alle Sue esigenze personali.

<sup>1</sup> Si tratta dei dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del GDPR.

<sup>2</sup> Per Terzi devono intendersi altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad esempio, contraenti di polizze di assicurazione in cui Lei risulti assicurato o beneficiario); altri operatori assicurativi (quali altre imprese di assicurazione oppure intermediari assicurativi); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa o la liquidazione di un sinistro), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; i soggetti pubblici.



## 2.5 Cessione dei Suoi dati personali a Società del GRUPPO ITAS

Con il Suo consenso, ITAS può cedere i Suoi dati personali ad alcune Società del Gruppo, di seguito "Cessionari", per finalità di marketing; i "Cessionari", possono trattare i Suoi dati personali, nella loro qualità di Titolari Autonomi, al fine di inviare le comunicazioni commerciali di prodotti e servizi, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell'attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato.

### Destinatari del Trattamento (Cessionari):

- a) ITAS Vita S.p.A., Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento;
- b) ITAS Patrimonio S.p.A., Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento;
- c) Assicuratrice Val Piave S.p.A., Via Ippolito Caffi n. 83, 32100 Belluno;
- d) ITAS Holding S.r.l., Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento.

### Inoltre, per le finalità dai punti 2.1.1 a 2.5:

Punti	Conseguenze rifiuto conferimento dati	Periodo di conservazione dei dati personali
2.1	impossibilità per ITAS di concludere ed eseguire il contratto	tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra in conformità alle normative applicabili tempo per tempo vigenti e, comunque, non oltre 10 anni dalla data dell'ultima registrazione ai sensi del Codice delle assicurazioni private e del Regolamento attuativo ISVAP 14 ottobre 2008, n. 27
2.2	impossibilità per ITAS di concludere ed eseguire il contratto	tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra in conformità alle normative applicabili tempo per tempo vigenti e, comunque, non oltre 10 anni dalla data dell'ultima registrazione ai sensi del Codice delle assicurazioni private e del Regolamento attuativo ISVAP 14 ottobre 2008, n. 27
2.3	il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull'esecuzione dei contratti, ma comporterà l'impossibilità per il Titolare di inviare le comunicazioni di marketing	fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Qualora Lei abbia altresì acconsentito all'attività di profilazione di cui al punto 2.4 della presente Informativa, le attività di marketing, basate sulla profilazione, prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati negli ultimi 24 mesi
2.4	il mancato conferimento del consenso impedirà ad ITAS di individuare i servizi conformi alle Sue qualità personali, ferma restando in ogni caso l'esecuzione del contratto ad opera di ITAS	fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, le attività di profilazione prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati negli ultimi 12 mesi
2.5	il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull'esecuzione dei contratti sottoscritti da Lei ed ITAS, ma comporterà l'impossibilità per ITAS di cedere i Suoi dati personali ai cessionari per finalità di marketing	fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento

## 3. QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI?

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

## 4. CHI HA ACCESSO AI SUOI DATI?

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo in Italia e all'estero, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.), che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

## 5. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI?

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità inerenti l'esecuzione dei contratti di cui al punto 2.1 ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati, svolgenti funzione meramente tecnica, organizzativa od operativa o aventi natura pubblica, che operano (in Italia o all'estero) in qualità di nostri Responsabili del trattamento o come autonomi Titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa".

Si tratta in particolare di: assicuratori, coassicuratori<sup>3</sup> e riassicuratori<sup>4</sup>; agenti e mediatori di assicurazione e di riassicurazione; soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa ai sensi del TUF (banche, sim, Poste, intermediari

<sup>3</sup> Sono le imprese assicuratrici che coprono ciascuna una quota del rischio con lo stesso contratto.

<sup>4</sup> Si tratta di imprese che assicurano le imprese assicuratrici.



finanziari); Società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); legali; periti; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, con particolare riguardo alla Convenzione Assicurativa per il Risarcimento Diretto-CARD; società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, IVASS, CONSOB, UIF, Autorità giudiziarie).  
I Suoi dati non saranno diffusi.

## 6. A CHI POSSONO ESSERE TRASFERITI I SUOI DATI?

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## 7. COME VENGONO PROTETTI I SUOI DATI?

Per proteggere i Suoi dati personali e particolari ITAS adotta appropriate misure di sicurezza tecniche, fisiche, giuridiche e organizzative. La maggior parte dei dati personali e particolari in nostro possesso è archiviata elettronicamente e, a tal fine, sono state implementate appropriate misure di sicurezza informatiche per garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza previste dalla normativa vigente.

## 8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:

- diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.
- diritto di rettifica – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- diritto di limitazione di trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.
- diritto alla portabilità dei dati – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da ITAS ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
- diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

## 9. COME PUÒ ESERCITARE I SUOI DIRITTI?

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- Servizio Privacy Gruppo ITAS c/o ITAS, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento;
- e-mail: [privacy@gruppooitas.it](mailto:privacy@gruppooitas.it).

## 10. CHI SONO I SOGGETTI AUTORIZZATI?

Il Titolare del trattamento è la Società ITAS Mutua, con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - Trento. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare scrivendo all'indirizzo e-mail: [dpo@gruppooitas.it](mailto:dpo@gruppooitas.it).

### SOTTOSCRIZIONE DEI CONSENSI

Il sottoscritto (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_ dichiara di aver letto attentamente e compreso i contenuti del presente documento e di acconsentire all'utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 ("**Codice Privacy**") e del Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**").

#### Consenso Trattamenti di categorie di dati particolari (1)

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di detti dati, barrando una delle sottostanti caselle. Precisiamo che senza il consenso al trattamento dei dati non potremo fornirLe alcun servizio o prodotto assicurativo.

do il consenso                       nego il consenso

#### Consenso comunicazioni commerciali (marketing) anche ai sensi dell'art. 82 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (2.3)

do il consenso                       nego il consenso

#### Consenso Profilazione (2.4)

do il consenso                       nego il consenso

#### Consenso Cessione dei Suoi dati personali a Società del GRUPPO ITAS (2.5)

do il consenso                       nego il consenso

Data: .....

Firma: .....



**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Cognome e Nome: BENELLI GABRIELE NICOLÒ

(barrare una delle seguenti opzioni)

Iscritto nella sezione  A,  B,  D,  E del Registro Unico degli Intermediari

in data 22/06/2009, con il numero

A000310204

che opera in forma individuale

oppure

che opera in veste di...AGENTE.....

Sede Legale ...VIALE RICCA, 16 – 26845 CODOGNO (LO)

Sedi Operative ...VIALE RICCA, 16 – 26845 CODOGNO (LO)

Recapito telefonico ...

0377/436411

Sito internet (se esistente)...www.gruppoitas.it.....

posta elettronica...agenzia.codogno@gruppoitas.it.....

Posta Elettronica Certificata – PEC ...assialpi@lamiapec.it.....

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

**In caso di intermediario che opera in forma societaria:**

Ragione sociale della Società...ASSIALPI SAS DI BENELLI GABRIELE & C......

Sede Legale ...VIALE RICCA, 16 – 26845 CODOGNO (LO)

Sedi Operative...VIALE RICCA, 16 – 26845 CODOGNO (LO).....

Recapito

telefonico

0377/436411

Sito internet (se esistente) ...WWW.GRUPPOITAS.IT.....

posta elettronica...AGENZIA.CODOGNO@GRUPPOITAS.IT.....

Posta Elettronica Certificata – PEC ...assialpi@lamiapec.it.....

Iscritto nella sezione .....A..... del Registro Unico degli Intermediari in data ...18/07/2008....., con il numero ...A000269842.....

L'Autorità Competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra elencato intermediario è l'IVASS.

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).**

**Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo (barrare l'opzione interessata)**

L'intermediario ha messo a disposizione nei locali del distributore

L'intermediario ha pubblicato sul suo sito internet

i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Il contraente richiede la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1 (in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza)

**Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

L'intermediario (barrare l'opzione interessata)

è detentore

non è detentore

di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in una delle società del Gruppo ITAS.

Le società del Gruppo ITAS (barrare l'opzione interessata)

detengono

non detengono

una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto delle società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

**Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

**Spazio riservato agli iscritti in A, B ed E:**

L'attività di distribuzione intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

**Spazio riservato agli iscritti in A:**

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare per iscritto all'impresa:

- i reclami relativi al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall'impresa;
- i reclami riguardanti i comportamenti dell'intermediario e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Il reclamo può essere inoltrato a:

**Servizio Reclami - Gruppo ITAS Assicurazioni - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 - email: [reclami@gruppoitas.it](mailto:reclami@gruppoitas.it)**

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;



- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il reclamo eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, salva - nel caso dei reclami riguardanti il comportamento dell'intermediario, come sopra definiti - l'applicazione dell'ulteriore termine di 15 giorni, al fine di ottenere le integrazioni istruttorie dall'intermediario stesso.

**Spazio riservato agli iscritti in B e D:**

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa, relativamente al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e, in generale, ai prodotti ed ai servizi offerti dall'impresa stessa.

Il reclamo può essere inoltrato a: **Servizio Reclami - Gruppo ITAS Assicurazioni - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 - email: [reclami@gruppoitas.it](mailto:reclami@gruppoitas.it)**

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il reclamo di pertinenza dell'impresa eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Il contraente ha inoltre facoltà di inoltrare per iscritto all'intermediario i reclami riguardanti i comportamenti di quest'ultimo e dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale, compresi gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI che eventualmente collaborano con l'intermediario stesso nell'ambito dei rapporti di libera collaborazione di cui all'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Tali reclami, corredati delle informazioni di cui sopra, possono essere inoltrati a:

***(inserire recapiti dell'intermediario o della sua funzione reclami, se esistente, e riferimento al termine di 45 giorni per il riscontro)***

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'**IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per i Consumatori" al link "Reclami".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <https://ec.europa.eu/info/fin-net>

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito riportati.

**Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.

**Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

## Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

**Arbitrato:** le Condizioni Generali di Assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

**Conciliazione paritetica:** è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura ([www.ania.it](http://www.ania.it) – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto).

Per la risoluzione delle controversie tra un contraente e il proprio intermediario riguardo ai prodotti di investimento assicurativo è possibile rivolgersi all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**, un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob. La presentazione del ricorso da parte dell'investitore avviene online, attraverso il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it), nella sezione "Reclami".



## INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo**, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

### BENELLI GABRIELE NICOLÒ

Iscritto nella sezione  A,  B,  D,  E del Registro Unico degli Intermediari

in data 22/06/2009 con il numero A000310204

### Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione (barrare l'opzione interessata)

- L'intermediario agisce su incarico del cliente  
 L'intermediario agisce per conto di una o più imprese

I prodotti offerti sono emessi da:

Itas Mutua  Itas Vita Spa  Assicuratrice Val Piave Spa

Altre Compagnie \_\_\_\_\_

Il contratto viene distribuito, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (collaborazioni orizzontali) in collaborazione con il/i seguente/i intermediario/i (iscritto/i in sezione A, B o D):

Nome/Ragione Sociale

Sezione

Che svolge il ruolo di

### Spazio riservato agli iscritti in sezione E

L'attività di distribuzione del contratto è svolta per il/i seguente/i intermediario/i:

ASSIALPI SAS DI BENELLI GABRIELE & C.

VIALE RICCA, 16 – 26845 CODOGNO (LO)

NR. ISCRIZIONE RUI A000269842

Indicare anche eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell'intermediario principale:

Nome/Ragione Sociale

Sezione

Che svolge il ruolo di

### Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza (barrare l'opzione interessata)

Con riguardo al contratto proposto si specifica che:

- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice (Raccomandazione personalizzata).  
 Specificare di seguito le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese:

la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;

l'intermediario distribuisce in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ;

1. l'intermediario fornisce altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

### Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro Unico degli Intermediari, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Natura del compenso percepito (barrare l'opzione interessata):

Commissione inclusa nel premio assicurativo

Onorario corrisposto direttamente dal cliente

Importo o metodo per calcolare l'onorario: .....

altri tipi di compensi (benefici economici di qualsiasi tipo o altri vantaggi o incentivi finanziari o non finanziari) .....

combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Provvigioni riconosciute dall'impresa sul premio lordo RC Auto\*

- ...12.....% per tutte le tipologie di veicoli, con esclusione dei veicoli del settore III - Autobus, del settore IV - Autocarri per il trasporto di cose nonché per i contratti amministrati a "libro matricola" e le "polizze aperte".

- ...10.....% per tutte le tipologie di veicoli escluse al precedente capoverso.

\*Si precisa che le percentuali indicate sono riferite ad un contratto stipulato sulla base della provincia di residenza del soggetto Cliente quale proprietario del veicolo assicurato.

Qualora il veicolo assicurato fosse di proprietà di un soggetto con residenza in altra provincia, le percentuali indicate potrebbero risultare diverse. Presso i punti vendita è a disposizione la tabella riepilogativa di tutte le percentuali previste in relazione ad ogni provincia.

La provvigione in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio lordo, riconosciuta per il contratto proposto, è rilevabile dal contratto stesso.

Provvigioni riconosciute dall'impresa per polizze connesse a mutui o altri finanziamenti (**spazio riservato agli iscritti in D**)

-..... % e valore in termine assoluto Euro .....

### Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

L'Intermediario ha stipulato fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750

Per il pagamento dei premi sono ammesse le seguenti modalità:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

Il pagamento del premio all'Intermediario o ad un suo collaboratore: **(spazio riservato agli iscritti in sezione B)**

- non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice
- ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice



## **ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di **mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali**, anche mediante apparecchiature tecnologiche, **oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi**, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, **il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.**

**[BENELLI GABRIELE NICOLO' - NR. ISCRIZIONE RUI A000310204](#)**

### **Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

### **Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice